

Doc. XXII

n. 2

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori BERTONI e PERUZZOTTI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sui fenomeni di corruzione all'interno delle forze armate**

ONOREVOLI SENATORI. — L'emergere di piccoli e grandi episodi di corruzione, concussione, malversazione, truffa e falso in seno alle Forze armate, in seguito alle recenti iniziative della magistratura, non ha mancato di destare allarme e disagio nell'opinione pubblica che dall'istituzione preposta alla difesa e alla sicurezza della nazione legittimamente si attende un grado particolarmente elevato di efficienza, di trasparenza e di correttezza nella gestione di ingenti risorse pubbliche. D'altra parte, il Parlamento non può sottrarsi al compito che gli è istituzionalmente proprio di adottare tempestivamente le misure di sua competenza più idonee al fine di conseguire il duplice e inscindibile obiettivo di assecondare tutte le iniziative volte a restaurare la lega-

lità in seno alle istituzioni pubbliche e, nel caso di specie, a tutelare il prestigio delle Forze armate, la cui credibilità agli occhi del Paese costituisce un patrimonio prezioso e da non dissipare, soprattutto nel momento in cui la situazione geopolitica in costante evoluzione, il processo di integrazione europea e le iniziative internazionali a garanzia della pace e della sicurezza richiedono allo strumento nazionale di difesa, nell'ambito di forze multinazionali, un più elevato livello di impegno.

Per tali motivi, si ritiene opportuno ripresentare la proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate nel testo già approvato all'unanimità dalla Commissione difesa del Senato nella passa-

ta legislatura. Non sembra infatti venuta meno l'esigenza di una autonoma iniziativa del Parlamento che, senza sovrapporsi alle iniziative giudiziarie in corso, consenta di operare, come precisa l'articolo 2 del testo proposto, nel senso di accertare le cause degli illeciti, verificare la congruità delle normative che disciplinano le procedure più importanti, accertandone al tempo stesso la regolarità dello svolgimento, appurare eventuali responsabilità politiche e amministrative e formulare le proposte di iniziative legislative e amministrative ritenute più opportune al fine di introdurre efficaci correttivi rispetto alla situazione attuale.

Il testo si compone di dieci articoli: con l'articolo 1 si definisce l'ambito e l'oggetto dell'inchiesta, mentre l'articolo 2 specifica i compiti assegnati alla Commissione parlamentare d'inchiesta, la cui composizione è disciplinata dall'articolo 3. L'articolo 4 detta norme in merito alla nomina del Presidente e dell'ufficio di Presidenza. L'articolo 5 si occupa delle modalità di acquisizione di documenti dalla pubblica amministrazio-

ne e dalla autorità giudiziaria, dettando la relativa disciplina, e l'articolo 6 reca disposizioni sul segreto e sull'acquisizione di testimonianze. L'articolo 7 riguarda la pubblicità delle sedute; l'articolo 8 detta norme sul regolamento interno della Commissione e sull'obbligo del segreto per il personale addetto agli uffici della Commissione stessa. Il supporto organizzativo e finanziario è previsto dall'articolo 9, mentre l'articolo 10 fissa il termine finale per i lavori.

È auspicabile che le nuove Camere possano intraprendere e condurre a termine quanto non fu possibile porre in essere per l'anticipata conclusione della passata legislatura: si tratta, infatti, di un'iniziativa che, proprio per l'intento di concorrere a riaffermare il principio di legalità e il prestigio delle Forze armate, non potrà non incontrare il consenso dell'opinione pubblica e dei militari che nella stragrande maggioranza operano al servizio del Paese con grande senso di responsabilità e con un impegno che non sempre trova adeguato riconoscimento.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul complesso dei reati contro la pubblica amministrazione commessi negli ultimi cinque anni all'interno delle Forze armate.

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di:

a) accertare le cause, le modalità e l'estensione dell'insieme dei reati di cui all'articolo 1, con riferimento allo svolgimento delle procedure relative agli appalti, forniture e acquisti di beni e servizi, alle attività di collaudo, ai programmi di ammodernamento dei sistemi di arma, equipaggiamenti e apparecchiature tecniche, verificandone altresì la effettiva conformità e rispondenza al livello dello sviluppo tecnologico del momento in cui quei programmi sono deliberati, nonché alle missioni e ai trasferimenti dei militari, e all'individuazione dei giovani in esubero rispetto al fabbisogno dei contingenti annuali di leva;

b) verificare la congruità della normativa e del complesso degli atti amministrativi che regolano le procedure di cui alla lettera *a)* rispetto all'esigenza di prevenire gli illeciti penali di cui all'articolo 1;

c) accertare la regolarità dello svolgimento delle procedure e individuare gli inadempimenti e le omissioni che possono avere agevolato la

consumazione degli illeciti penali di cui all'articolo 1;

d) accertare le eventuali responsabilità politiche e amministrative conseguenti;

e) formulare le proposte di iniziative legislative e amministrative ritenute opportune.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i Gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in Gruppo.

Art. 4.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina del Presidente della Commissione al di fuori dei componenti la Commissione stessa, nonchè alla convocazione della stessa perchè proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Art. 5.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può chiedere al Ministero della difesa e ad altre amministrazioni pubbliche copie di atti e documenti che ritiene utili alle proprie indagini.

3. La Commissione può altresì richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329,

emette decreto motivato di rigetto dell'istanza. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione alle esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

1. Per le audizioni di persone come testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 7.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima ritenga opportuno riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

3. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine

e grado addetti alla Commissione ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti dell'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 4.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 9.

1. Per l'espletamento dei suoi lavori la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

Art. 10.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte, a cui saranno allegati i verbali delle sedute e i documenti e atti raccolti nel corso dell'inchiesta, con l'eccezione di quelli per cui venga disposto diversamente, anche in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso.

